

Comune di Paderno del Grappa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

Indice

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 9 - Obblighi degli operatori

Art. 10 - Diritti dell'interessato

Art. 11 - Comunicazione e diffusione

Art. 12 - Provvedimenti attuativi

Art. 13 - Norma di rinvio

Art. 14 - Pubblicità del Regolamento

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Paderno del Grappa nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a. per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d. per "titolare", il Comune di Paderno del Grappa, rappresentato dal Sindaco pro tempore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e. per "responsabile", la persona fisica, preposta dal titolare al trattamento di dati personali;

f. per "incaricato", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n. per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Codice.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di video sorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti, o per agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante videosorveglianza nel territorio geografico del Comune di Paderno del Grappa, sia con postazioni fisse collegate alla sala di controllo presso l'ufficio di polizia locale, che con postazioni mobili.

Art. 5 — Informativa

1. Il Comune di Paderno del Grappa, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata l'informativa minima del modello approvato dal Garante per il trattamento dei dati personali con provvedimento in data 29.04.2004.
2. Il Comune di Paderno del Grappa, nella persona del titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi avvisi informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Paderno del Grappa dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti. In particolare l'articolo 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, attribuisce al personale della polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza, la funzione di polizia giudiziaria e di polizia stradale e quella ausiliaria di pubblica sicurezza. La Legge Regione del Veneto 09.08.1988 n. 40 ha ribadito le sopraccitate funzioni, prevedendo, tra l'altro all'articolo 4, la funzione di "vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico". La disponibilità di immagini presso l'ufficio di polizia locale, con le modalità ed i limiti del presente Regolamento, costituisce quindi uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione dell'ufficio medesimo. Sono pertanto addetti al sistema di videoregistrazione gli appartenenti alla polizia locale nell'ambito di tale funzione.

2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante videosorveglianza è finalizzato allo svolgimento delle finalità istituzionali del Comune di Paderno del Grappa.

3. Gli impianti di videosorveglianza sono dunque finalizzati:

- ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, mediante la prevenzione e la repressione di atti criminosi contro persone e/o cose;
- a tutelare il patrimonio e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- a prevenire illeciti di cui alla parte Quarta del Titolo VI Capo I del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., con riferimento alle fattispecie sanzionate penalmente e amministrativamente.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua politiche integrate di controllo del territorio con gli organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II

TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il responsabile e, in numero limitato, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. Il responsabile, inoltre, pone in

essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso nei locali della sede municipale.

4. I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al responsabile e agli incaricati, mediante un sistema di accesso con password.

5. Il costante adeguamento dell'impianto di videosorveglianza alle norme di sicurezza informatica previste a tutela della privacy è esercitato dal titolare del trattamento dei dati personali.

6. La ditta incaricata della manutenzione delle videocamere è nominata "incaricato esterno", per la sola funzione di manutenzione dell'impianto; la suddetta ditta potrà visionare le immagini per il solo tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni di manutenzione e/o riparazione dell'impianto, restando vincolata a tutti gli obblighi di legge in materia e al presente Regolamento.

Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo così stabilito:
 - i segnali video delle unità di ripresa vengono raccolti ed elaborati presso l'ufficio di polizia locale o, per le postazioni mobili, anche presso le postazioni medesime. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione, ovvero, per le videoregistrazioni effettuate per la tutela della sicurezza urbana, non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. Il responsabile e/o gli incaricati, provvederanno a visionare le immagini registrate, nel caso in cui siano stati segnalati o abbiano riscontrato illeciti penali nelle zone video sorvegliate. In tal caso provvederanno ad interrompere la funzione di autocancellazione delle immagini e ad inviare all'Autorità Giudiziaria i supporti contenenti le registrazioni. Il responsabile e/o gli incaricati provvederanno inoltre a consegnare i supporti contenenti le immagini registrate all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito delle loro funzioni istituzionali. Il responsabile e/o gli incaricati, al di fuori dei casi citati, provvederanno a visionare le immagini registrate ogni 15 giorni, esclusivamente allo scopo di assicurarsi del normale funzionamento dell'impianto. Per quanto attiene l'ingrandimento di immagini e di altre tecnologie simili (es. fermo immagine), si stabilisce che queste non saranno effettuate dagli incaricati, che dovranno limitarsi a consegnare le videoregistrazioni all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

Art. 9 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui ai precedenti articoli, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 6.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. I diritti degli interessati sono disciplinati dal D.Lgs n. 196/2003.

Art. 11 – Comunicazione e diffusione

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Paderno del Grappa ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte del responsabile o degli incaricati, nell'ambito dell'attività di ufficio.
3. La diffusione dei dati personali trattati con l'impianto di videosorveglianza è vietata.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 12 - Provvedimenti attuativi

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi del D. L. n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38/2009 e nel rispetto delle finalità previste dalle modalità operative per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, compete alla Giunta Comunale.
2. I luoghi individuati dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste dall'articolo 6 del presente Regolamento.
3. I luoghi da sottoporre a videosorveglianza potranno essere implementati secondo le necessità comunicate dal titolare del trattamento.
4. La Giunta impartirà le dovute istruzioni al responsabile che dovrà provvedere secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia in particolare al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al provvedimento generale sulla video sorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 18 aprile 2010.

Art. 14 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito Internet del Comune.